

# 1 - LE ALIQUOTE IVA AGEVOLATE IN FARMACIA

## **Tabella A - Aliquote Iva ridotte allegato al DPR 633/72:**

### **Sottosezione: Parte II - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%**

...

30) **apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

....

41-quater) **protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.**

### **Sottosezione: Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%**

...

114) **medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;**

**L' ALIQUOTA ORDINARIA = 22%**

## 2 - LA DEDUZIONE PARZIALE IVA

### **Deduzione parziale dell'IVA pagata su alcune tipologie di acquisti e spese**

**Alcuni acquisti di beni e servizi sono considerati dal legislatore italiano, parzialmente e forfettariamente inerenti all'attività di impresa e quindi l'IVA che è calcolata e pagata su tali tipologie di spesa viene considerata totalmente o parzialmente deducibile.**

#### **A) IVA totalmente indeducibile:**

1. gli acquisti non inerenti all'attività - se riguarda la sfera privata dell'imprenditore non si può parlare di deduzione dell'IVA assolta sugli acquisti: l'IVA sugli acquisti si deduce se questi sono inerenti all'attività di impresa o di arte o professione;
2. gli omaggi di valore unitario imponibile superiore a 50 euro;
3. gli acquisti a fronte di operazioni esenti (la legge IVA prevede la deduzione di IVA da IVA e quindi se si è in presenza di esenzione IVA non si può parlare di detrazione IVA)

#### **B) IVA parzialmente deducibile per espressa disposizione di legge:**

1. l'IVA sulle spese inerenti autoveicoli o motoveicoli è deducibile per il 40% (60% non deducibile ma non opera alcun limite di spesa ... fatto salvo quanto sopra espresso in linea di diritto ... )

#### **L'IVA sulle spese per telefoniche**

Dopo le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 la detrazione IVA per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico è consentita secondo i criteri ordinari. Quindi non esiste norma che vieti la deduzione ma se si effettua in misura superiore al 50% bisognerà provare l'utilizzo aziendale o professionale e quindi ... ci si ferma al 50% !!